

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 795-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MAZZOLA)

Comunicata alla Presidenza il 9 febbraio 1987

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1984

ONOREVOLI SENATORI. — La presenza dell'Italia nella Comunità europea, i compiti che il nostro Paese è chiamato a svolgere in quella sede, le implicazioni che ne conseguono sul piano interno, determinano l'esigenza, umanamente avvertita, di fare delle politiche comunitarie l'oggetto di una specifica attività di indirizzo e di coordinamento nell'ambito delle funzioni del Presidente del Consiglio e di agire per definire il problema delle numerose direttive comunitarie che attendono di essere recepite nel nostro ordinamento interno.

Nella passata legislatura, il Senato della Repubblica approvò un ordine del giorno, presentato da varie parti politiche, con il quale si impegnava il Governo in diverse direzioni ed esattamente: « ad intensificare il coordinamento delle diverse amministrazioni interessate, per la definizione di posizioni coerenti con gli interessi del nostro Paese in ordine alle diverse politiche comunitarie, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Governo ed approvati dal Parlamento, a garantire la migliore efficienza nell'utilizzo dei benefici delle politiche delle Comunità ed in particolare delle risorse disponibili a livello comunitario; ad assicurare il più rapido e completo adeguamento dell'ordinamento interno alle norme comunitarie ».

In relazione agli obiettivi sopra indicati, l'ordine del giorno del Senato impegnava ancora il Governo « a conferire stabilità e strutture adeguate all'apposito organismo di coordinamento funzionante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, col predisporre anche meccanismi tecnico-finanziari idonei per attuare con rapidità un utilizzo integrato e programmato dei fondi comunitari ed operare il necessario raccordo tra questi e quelli nazionali ad essi collegati, assicurando speditezza ed efficienza di impiego, a sviluppare anche, con una relazione periodica sulla partecipazione dell'Italia alla CEE, una adeguata informazione del Parlamento sulla

politica comunitaria e sui suoi effetti nel nostro Paese ».

Il Governo, in data 8 giugno 1984, presentava al Senato il disegno di legge in esame, al fine di assolvere alla precisa richiesta del Parlamento, riprendendo analoga iniziativa promossa nel corso della precedente legislatura e decaduta a seguito della sopravvenuta interruzione della stessa.

Il disegno di legge veniva deferito alla 1^a Commissione (Affari Costituzionali) il 5 luglio 1984; lo stesso Presidente della Commissione, Bonifacio, assumeva l'incarico di relatore, dando inizio al dibattito in Commissione il 12 febbraio 1985.

Il dibattito in seno alla Commissione si manifestava complesso e difficile a causa soprattutto della previsione, contenuta nel disegno di legge, di una delega al Governo per l'attuazione di future raccomandazioni e direttive notificate nel triennio successivo all'entrata in vigore della legge. Tale previsione suscitava, infatti, forti dubbi di legittimità costituzionale in rapporto all'articolo 76 della Costituzione; secondo questo articolo la delega non può essere « in bianco ». bensì deve essere conferita con precisi limiti di tempo, di oggetto e con la determinazione di principi e criteri direttivi: entro questi limiti non si collocava, nè poteva collocarsi, una delega relativa a future raccomandazioni o direttive, in relazione alle quali non sarebbero stati neppure ipotizzabili i criteri e principi direttivi della delega stessa.

La discussione in seno alla Commissione proseguiva per diverse sedute incontrando ulteriori difficoltà anche per i successivi cambiamenti intervenuti in seno alla composizione del Governo con la sostituzione del ministro Forte con l'onorevole Fortuna e la successiva prematura scomparsa di quest'ultimo.

In concomitanza con il varo del secondo Governo Craxi nel quale il senatore Fabbri assumeva l'incarico di Ministro per il coordi-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

namento delle politiche comunitarie, si verificava anche il passaggio dell'incarico di relatore dal presidente Bonifacio al sottoscritto e la discussione riprendeva con un nuovo atteggiamento da parte del Governo che manifestava una larga disponibilità nei confronti delle posizioni emerse in seno alla Commissione Affari Costituzionali circa l'esigenza di procedere ad un'ampia revisione e modifica del testo presentato dal Governo stesso.

In particolare, il Governo dichiarava la propria disponibilità ad abbandonare la richiesta di delega per le raccomandazioni e direttive future e ad approfondire il discorso sui criteri della delega per le direttive già emanate, al fine di migliorare il testo del disegno di legge.

Sulla base di questa nuova disponibilità del Governo la Commissione imprimeva un ritmo serrato ai propri lavori pervenendo, nella seduta del 14 gennaio 1987, all'approvazione del testo che ora si rassegna alla attesa valutazione dell'Assemblea.

* * *

Non pare a questo punto fuor di luogo ricordare che il problema relativo all'alto numero di direttive delle Comunità europee che ancora attendono di essere recepite nell'ordinamento nazionale ha determinato conseguenze di non secondaria rilevanza, sia sul piano del contenzioso derivatone in sede comunitaria, sia su quello delle ripercussioni negative all'interno, in relazione alla « frantumazione » della politica comunitaria del nostro Paese ed alla incapacità di utilizzare tempestivamente importanti risorse comunitarie che vengono, di conseguenza, a disperdersi, con grave danno economico.

Ben conscio di tale situazione, il Senato della Repubblica, nel corso della presente legislatura, nei dibattiti tenuti in Aula nelle sedute del 18 luglio 1984, del 14 novembre 1985 e del 1° ottobre 1986, in occasione di altrettante discussioni sulle relazioni annuali sull'attività delle Comunità europee, è tornato sull'argomento in questione approvando anche specifici e precisi ordini del giorno.

Nell'ordine del giorno votato il 18 luglio 1984, il Senato impegnava il Governo « ad inserire nelle prossime relazioni sull'attività delle Comunità europee una trattazione specifica circa lo stato di attuazione delle direttive comunitarie da parte del nostro Paese e circa il contenzioso connesso alla frequente inosservanza della normativa definitiva nella stessa sede ».

Nella seduta del 14 novembre 1985 il Senato ritornava sull'argomento votando un ordine del giorno che al punto 2) invitava « Governo e Parlamento a superare le difficoltà che si frapponessero alla rapida attuazione delle direttive comunitarie, attuazione che oggi è lenta e carente e che si presta pertanto a legittime critiche da parte delle Istituzioni e degli altri *partners* della Comunità ».

Nella seduta del 1° ottobre 1986, infine, il Senato accoglieva un articolato ordine del giorno nel quale dettava una serie di indicazioni di notevole rilevanza politica e giuridica che è opportuno richiamare.

Dopo aver ricordato che alla data del 30 settembre 1986 ben 280 direttive attendevano di essere recepite nell'ordinamento nazionale, l'ordine del giorno del Senato così proseguiva: « ritenuto che per alleviare il pesante arretrato di direttive in attesa di attuazione è opportuno fare ricorso per la grande maggioranza degli atti di recepimento ad una delega al Governo che sia accompagnata, peraltro, da tutte le garanzie per i poteri ed i controlli del Parlamento; ritenuto che per il futuro è indispensabile introdurre una regolamentazione più snella e semplice che faciliti ed acceleri la fase di attuazione delle direttive introducendo modifiche — se necessario anche di natura legislativa od attinenti i Regolamenti delle Camere — che rispondano a degli impegni precisi ai quali il nostro Paese non può sottrarsi; ritenuto, peraltro, che è possibile sin d'ora giungere ad una accelerazione dei tempi necessari alle procedure di recepimento delle direttive utilizzando gli strumenti legislativi vigenti ed attivando al meglio le procedure parlamentari; impegna il Governo: a) a fornire con urgenza gli elementi di orientamento ed i ma-

teriali necessari per consentire un esame utile del disegno di legge n. 795 ».

Nei punti successivi dell'ordine del giorno, il Senato impegnava il Governo ad una serie di adempimenti ben precisi indicando, tra l'altro, la necessità di un migliore raccordo fra Governo e Parlamento attraverso la trasmissione alle Camere, a scadenze regolari, degli elenchi delle direttive in attesa di attuazione, con l'indicazione degli strumenti ritenuti necessari dal Governo per l'attuazione stessa, e l'esigenza di investire preventivamente il Parlamento delle decisioni da assumersi in sede comunitaria, trasmettendo alle Camere le proposte di regolamenti e di direttive nella fase preparatoria che precede l'approvazione definitiva.

Nell'affrontare la discussione sul presente disegno di legge, la 1^a Commissione ha fatto costante riferimento alle linee indicate dal Senato negli ordini del giorno che abbiamo ricordato, avviando col Governo una approfondita e feconda dialettica che ha consentito un ampio rimaneggiamento del testo originario del disegno di legge n. 795, portando alla elaborazione del testo che ora si rassegna all'esame dell'Assemblea.

In particolare, la Commissione ha inteso affrontare il tema del coinvolgimento del Parlamento sin dalla fase della formazione della normativa comunitaria, potendo contare su una proficua disponibilità da parte del Governo, che ha consentito di approdare a risultati interessanti e che valgono a far superare, in misura largamente soddisfacente, la situazione assolutamente inadeguata che, sotto questo profilo, ha caratterizzato fino ad oggi la nostra legislazione in materia.

Il Parlamento nazionale, infatti, fino ad oggi, mentre ha avuto scarsa possibilità di contribuire all'elaborazione delle norme comunitarie, ha concentrato l'attenzione sulla attuazione interna delle stesse.

In altri Stati il Parlamento, invece, ha accentuato la sua partecipazione agli indirizzi da perseguire in sede comunitaria.

Sembrano significative alcune esperienze. Nella Germania Federale è previsto, nella stessa legge di ratifica del Trattato di Roma,

che il Governo riferisca al *Bundestag* e al *Bundesrat* sulle proposte elaborate dalla Commissione delle Comunità europee.

Le relazioni del Governo sono esaminate da appositi « Comitati » parlamentari, che elaborano a loro volta un parere, del quale tengono poi conto i rappresentanti governativi nel corso dei « negoziati » che precedono l'adozione della direttiva.

Nel Regno Unito esistono due Commissioni apposite, una in seno alla Camera dei Lords, l'altra in seno alla Camera dei Comuni. Le Commissioni svolgono attività di inforzione dei parlamentari sulle proposte della Commissione delle Comunità europee e, per le più importanti tra queste, la Commissione istituita in seno alla Camera dei Lords costituisce sei sottogruppi che elaborano un rapporto.

Ciascun rapporto è presentato alla Camera dei Lords soltanto dopo che si è tenuta una riunione con la partecipazione di altri funzionari della amministrazione statale e dei rappresentanti degli ambienti professionali che devono esprimere le loro opinioni sulla proposta di direttiva.

In Danimarca un Comitato di parlamentari — la Commissione per il Mercato comune — è informato della proposta di direttiva fin dall'inizio della procedura davanti al Consiglio delle Comunità europee e con ciò è messo in grado di discutere ed avanzare richieste.

In Francia l'Assemblea nazionale ed il Senato hanno dato vita ad una Commissione permanente con scopo di informazione sulle attività comunitarie.

Per quanto riguarda il nostro Paese, gli strumenti esistenti (Giunta per gli affari europei del Senato e Comitato apposito presso la III Commissione della Camera dei deputati), pur svolgendo una attività importante di informazione e di approfondimento di problemi comunitari, hanno avuto scarse possibilità di influire direttamente sulla attività del Governo, al quale è lasciata ogni responsabilità nella fase di elaborazione e approvazione delle norme comunitarie. Il problema di maggior coinvolgimento del Parlamento, dunque, è vivo ed attuale e

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ad esso si cerca di dare una soluzione con il presente disegno di legge, che intende porre in atto strumenti più adeguati ad una sollecita e tempestiva attuazione degli atti normativi delle Comunità europee.

E espressione convinta del relatore che il testo accolto dalla Commissione Affari Costituzionali corrisponda in ampia misura alle direttive poste dal Senato anche se, ovviamente, esso è suscettibile di un ulteriore approfondimento e miglioramento in Assemblée.

* * *

Il disegno di legge consta di quattro titoli così identificati: Titolo I: « Organi del coordinamento delle politiche comunitarie », comprendente gli articoli dall'1 al 7; Titolo II: « Atti normativi comunitari ed adeguamento dell'ordinamento interno » comprendente gli articoli dall'8 all'11; Titolo III: « Conferimento di forza di legge a direttive. Delega legislativa. Adeguamenti tecnici », comprendente gli articoli dal 12 al 17; Titolo IV: « Norme finali », comprendente gli articoli 18 e 19.

* * *

I titoli I e II del disegno di legge nella stesura accolta dalla Commissione recepiscono pressochè integralmente il testo originario predisposto e presentato dal Governo al Senato.

La normativa in essi prevista non ha sollevato questioni di rilevante sostanza, nè sul piano politico, nè su quello tecnico-giuridico, consentendo quindi una approvazione unanime, salvo alcune perplessità da parte del Gruppo comunista in relazione agli articoli concernenti il fondo di rotazione, come si accennerà più diffusamente nell'illustrazione dell'articolo 4.

Ritiene pertanto il relatore di procedere all'illustrazione degli articoli relativi a questi due titoli senza ulteriori valutazioni di carattere generale.

L'articolo 1 precisa i compiti del comitato interministeriale per la programmazione eco-

nomica (CIPE) nelle materie connesse all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Secondo quanto disposto da questo articolo, il CIPE deve attuare il necessario momento di raccordo fra il bilancio dello Stato, la programmazione generale e le attività comunitarie; in relazione a ciò è prevista la specificazione delle sue funzioni anche con riguardo ai comitati speciali che lo affiancano (CIPI, CIPES e CIPAA), specificazione di funzioni preordinata alla definizione della posizione italiana per la sede negoziale comunitaria ed alla più proficua utilizzazione delle risorse comunitarie stesse.

L'articolo 2 prevede che entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE provveda a determinare le linee generali di fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione delle politiche comunitarie; per quanto riguarda invece la quantificazione della spesa relativa che, come si vedrà più avanti, si sostanzia negli apporti al fondo di rotazione previsto all'articolo 4, essa è demandata alla legge finanziaria annuale.

Inoltre, entro il 31 dicembre, il CIPE dovrà definire il programma annuale degli interventi con il concorso comunitario, coordinando i programmi regionali con gli interventi di carattere generale.

L'articolo 3 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un organo collegiale, presieduto dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie e composto da funzionari di qualifica non inferiore a dirigente generale in rappresentanza di varie Amministrazioni dello Stato; a questo comitato è demandata la formulazione di pareri su tutta l'attività di ordine giuridico, amministrativo ed economico, svolta in sede di preparazione ed attuazione delle direttive comunitarie, nonchè l'ulteriore compito di una continuativa attività di ricognizione sull'intera azione comunitaria e sui riflessi di quest'ultima nell'ordinamento interno.

L'articolo 4 concerne la gestione delle risorse comunitarie e nazionali destinate all'attuazione degli interventi comunitari per gli investimenti nei diversi settori dell'attività produttiva e sociale nel nostro Paese. A questo fine si istituisce un « fondo di rotazione » con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio che, operando presso il Ministero del tesoro, costituisce appunto lo strumento finanziario per le attività di gestione di cui si è detto. Il fondo può anticipare gli stanziamenti comunitari per consentire agli operatori una più sollecita esecuzione dei programmi e dei progetti. Viene soppresso il fondo di cui alla legge 3 ottobre 1986, n. 863, i cui meccanismi di intervento vengono assorbiti dal nuovo fondo, dal quale vengono, viceversa, esclusi gli interventi di mercato, le restituzioni all'esportazione nel settore agricolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, e gli interventi svolti attraverso la Cassa per il Mezzogiorno (v. la legge n. 748 del 1975).

In sede di dibattito presso la 1^a Commissione da qualche componente è stata avanzata perplessità sulla collocazione del fondo presso il Ministero del tesoro prospettando l'ipotesi di una sua collocazione presso il Mediocredito centrale, ipotesi motivata da considerazioni in ordine alle migliori garanzie di funzionamento del fondo stesso (c'è stata riserva di presentazione in Assemblea di un emendamento in tal senso). Il relatore, peraltro, ribadendo l'opinione già espressa in Commissione, ritiene che l'attuale formulazione dell'articolo 4 offra ampie garanzie, data la capacità strutturale e funzionale del Ministero del tesoro in ordine ai compiti demandati al fondo stesso.

L'articolo 5 prevede che il fondo di rotazione, su richiesta delle Amministrazioni competenti, eroghi agli operatori pubblici e privati le quote nazionali necessarie per l'attuazione dei progetti finanziati con contributo comunitario, con facoltà di concedere anticipazioni di quanto verrà posto a carico del bilancio delle Comunità europee ai soggetti che ne facciano richiesta e che abbiano

interesse ad una disponibilità anticipata rispetto alle erogazioni comunitarie.

La quota anticipata e quella di parte nazionale potranno coprire fino al 90 per cento delle somme spettanti ai titolari dei vari progetti, mentre il saldo verrà erogato dopo che l'Amministrazione competente avrà certificato l'avvenuta e completa attuazione dell'intervento. Viene anche stabilito che il fondo è autorizzato a promuovere, con procedure particolarmente semplici, le azioni necessarie per il recupero delle somme anticipate ed il pagamento delle penali dovute in caso di mancata realizzazione dei progetti.

L'articolo 6 assegna al fondo di rotazione il compito della continua informazione sui flussi finanziari provenienti dalla Comunità e di quelli nazionali ad essi collegati; prevede inoltre che il fondo debba provvedere alla elaborazione dei dati riguardanti il bilancio comunitario per quanto attiene agli apporti sia di parte italiana che degli altri Paesi.

L'articolo 7, che chiude il titolo I del disegno di legge, prevede che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa venga emanato il regolamento del fondo di rotazione.

Il regolamento dovrà determinare la struttura e l'organizzazione del fondo e definire tutti gli aspetti procedurali relativi alle modalità di richieste al fondo, alle anticipazioni di acconto, ai saldi ed a tutti gli altri aspetti che debbono essere regolamentati per la concreta ed efficiente attività del fondo stesso.

L'articolo 8, col quale si apre il titolo II del disegno di legge, stabilisce che i progetti delle direttive, delle raccomandazioni e dei regolamenti delle Comunità europee siano comunicati al Parlamento, alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano, onde metterli in grado di esprimere pareri ed osservazioni prima della definitiva approvazione da parte della competente istituzione comunitaria.

L'articolo 9 completa il dovere di informativa del Governo anche in riferimento alle direttive definitivamente adottate e notificate attraverso la Rappresentanza italiana presso le Comunità europee (dalla data della notifica, infatti, decorrono i termini per l'attuazione interna delle direttive). Il testo del disegno di legge prevede poi che il Parlamento sia contestualmente informato dal Governo sullo stato di conformità o meno dell'ordinamento interno alle prescrizioni delle raccomandazioni e delle direttive adottate e che di ciò sia data comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, onde metterla in condizione di seguire tutte le necessarie attività di adeguamento.

Il disposto degli articoli 8 e 9 corrisponde a quanto il Parlamento aveva impegnato il Governo a realizzare, attraverso gli ordini del giorno votati in occasione dei dibattiti sulle relazioni annuali sulle attività delle Comunità europee in precedenza richiamati.

L'articolo 10 prevede che il Governo o le regioni, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria non riguarda materia coperta da riserva di legge o già disciplinata con legge, ne diano attuazione con normativa secondaria o con atti amministrativi.

L'articolo 11 stabilisce norme procedurali per l'attività legislativa di adeguamento nelle materie coperte da riserva di legge o per le quali il Governo ritenga più opportuno procedere in via legislativa.

Con l'articolo 12 inizia la parte del disegno di legge che si riferisce alla delega legislativa conferita al Governo per assolvere ai numerosi obblighi di adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

In questa parte del disegno di legge si è sviluppata in seno alla 1^a Commissione una approfondita riflessione e discussione al termine della quale sono state apportate, col concorso del Governo, che ha proposto una completa e nuova riformulazione degli articoli compresi nel titolo III, sostanziali modifiche del testo originario.

La discussione ha investito soprattutto due aspetti: da un lato, l'esigenza di utilizzare il disegno di legge in questione per attuare concretamente un processo di delegificazione, contribuendo così ad uno snellimento ed alleggerimento che, soprattutto in relazione all'alto numero di direttive ancora da recepire nell'ordinamento nazionale, appariva utile e necessario; dall'altro, le notevoli perplessità sollevate dall'ipotesi di delega per le direttive future, prevista dal testo originario del disegno di legge.

Il Governo, dal canto suo, ha proposto una nuova formulazione degli articoli rientranti nel titolo III introducendo i seguenti principi:

a) limitazione temporale della delega a dodici mesi per l'emanazione dei decreti delegati relativi a direttive indicate in appositi elenchi allegati al provvedimento e non più a direttive future;

b) nuova formulazione dei criteri direttivi della delega, con riferimento ai contenuti specifici delle direttive da recepire;

c) introduzione del principio in base al quale le norme contenute in direttive che contengano modifiche tecniche di altre direttive che abbiano già trovato attuazione nell'ordinamento nazionale possono essere direttamente recepite con normativa secondaria.

Con queste modifiche si raggiungeva l'obiettivo di riportare il disegno di legge nell'ambito dei principi costituzionali, nonché di snellire il testo, sia nel corpo e che nel numero degli articoli.

Il successivo dibattito consentiva di modificare ulteriormente il testo governativo pervenendo all'attuale formulazione dell'articolo 12 che, in questa versione, conferisce immediatamente forza di legge ad alcune direttive con contenuto prevalentemente tecnico, salvo demandare ai Ministri interessati la potestà di adottare i relativi provvedimenti di attuazione entro dodici mesi.

La Commissione procedeva poi ad identificare un secondo gruppo di direttive, corri-

spondente agli elenchi B e C allegati al disegno di legge, ove sono comprese direttive comunitarie in ordine alle quali i principi e criteri direttivi necessitano di una integrazione e specificazione che viene indicata per legge. Si tratta di 40 direttive, di cui all'elenco B, in materia di agricoltura e di sanità animale e di 12 direttive, di cui all'elenco C, in materia di salvaguardia della salute umana e di protezione dell'ambiente.

Infine, la Commissione ha proceduto alla identificazione di un terzo gruppo, ove sono ricomprese le direttive comunitarie per le quali il recepimento nell'ordinamento nazionale dovrà avvenire attraverso l'approvazione di ulteriori, distinti disegni di legge in quanto riguardano materie aventi particolari implicazioni sul terreno sociale ed economico, e pertanto richiedono, a causa anche della complessità di contenuti e della loro particolarità e delicatezza, un necessario e singolo approfondimento che non può che avvenire attraverso la presentazione e la discussione di appositi disegni di legge. Pertanto le direttive comprese in quest'ultimo elenco vengono ad essere escluse dal presente disegno di legge.

Avendo così riassunto ed illustrato i vari momenti del dibattito in Commissione, si può ora concludere l'illustrazione dei singoli articoli

L'articolo 12 stabilisce che le norme contenute nelle direttive di cui all'elenco A allegato hanno forza di legge e che i Ministri interessati dovranno emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, i relativi provvedimenti attuativi.

L'articolo 13 conferisce al Governo la delega legislativa per attuare le direttive comprese negli elenchi B e C allegati, secondo principi e criteri direttivi ben specificati. Prevede inoltre sugli schemi dei decreti delegati il parere delle Commissioni permanenti della Camera e del Senato, competenti per materia; queste dovranno esprimersi su di essi entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti saranno emanati anche

in mancanza del parere delle Commissioni stesse.

L'articolo 14 detta una serie di principi e criteri direttivi generali ai quali il Governo, nell'esercizio della delega, deve attenersi, sia ai fini del riconoscimento della competenza regionale, sia per munire la normativa delegata dalla necessaria tutela sanzionatoria.

L'articolo 16 detta i principi e i criteri direttivi in materia di salvaguardia della salute umana e di protezione dell'ambiente, ai quali dovranno conformarsi i decreti delegati per le direttive comprese nell'elenco C allegato.

L'articolo 17 prevede che i Ministri interessati possano, con propri decreti, dare attuazione alle direttive che verranno adottate successivamente alla data di pubblicazione della legge, per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di precedenti direttive comunitarie già recepite nell'ordinamento nazionale.

Seguono quindi negli articoli 18 e 19, compresi nel Titolo IV, le norme di copertura degli interventi finanziari di abrogazione delle leggi precedenti incompatibili con la presente legge.

Onorevoli senatori, concludendo questa relazione illustrativa sul testo del disegno di legge approvato dalla 1^a Commissione, il relatore sente il dovere di ringraziare il Presidente ed i componenti della Commissione per l'impegno profuso nella discussione e nella riformulazione del testo e il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie per la collaborazione pronta ed intelligente fornita, ricordando che senza tale collaborazione ben difficilmente si sarebbe potuto arrivare a definire il disegno di legge che ora si rassegna all'Assemblea.

Come già si è detto, è ovvio che vi è ancora spazio per ulteriori approfondimenti e miglioramenti del testo, che rappresenta comunque il frutto di un lavoro attento ed impegnato. Spetta ora all'Assemblea licenziare rapidamente il disegno di

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge, nella consapevolezza che occorre stringere i tempi per ovviare agli inconvenienti dei quali si è ampiamente detto, sottrarre il nostro Paese alla condizione di inferiorità nella quale si è venuto a trovare nei confronti degli altri *partners* comunitari e metterlo in grado di utilizzare concretamente e fino in fondo una serie di risorse

comunitarie delle quali in passato non sempre è riuscito ad usufruire.

Questi obiettivi sembrano raggiungibili attraverso il presente disegno di legge del quale, pertanto, raccomando caldamente la più rapida approvazione.

MAZZOLA, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

a) sul disegno di legge

(Estensore FERRARI-AGGRADI)

12 febbraio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

b) su emendamenti

(Estensore COLELLA)

18 novembre 1986

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge trasmessi dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITA EUROPEE

(Estensore PETRILLI)

20 dicembre 1984

La Giunta giudica nel complesso favorevolmente l'indirizzo normativo contenuto negli articoli da 1 e 7 del disegno di legge, volto a creare un sistema di coordinamento sia a livello consultivo che operativo degli interventi e dei provvedimenti, compresi quelli di spesa, collegati alla politica e agli impegni comunitari dell'Italia. In particolare la Giunta ritiene valido il principio della costituzione di un fondo di rotazione per la erogazione sollecita e coordinata dei finanziamenti: ciò a superamento dei ritardi nei pagamenti e dell'attuale sistema della ripartizione in comparti amministrativi separati, sistema che si è rivelato di intralcio sul piano della realizzazione concreta di non pochi programmi ed iniziative.

Nella Giunta peraltro si è manifestata a proposito del fondo di rotazione, da parte dei senatori del Gruppo comunista, l'opinione che esso non dovrebbe costituire una gestione autonoma fuori bilancio e da inserire nell'ambito del Ministero del tesoro: come alternativa è stato sostenuto il suo affidamento ad un Istituto di credito pubblico che lo dovrebbe gestire sulla base della normativa contenuta nella legge finanziaria annuale.

Per quanto concerne il sistema della delega legislativa di cui al titolo III, la Giunta esprime parere favorevole ad una delega al Governo relativa alle direttive e alle raccomandazioni notificate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

Pur rendendosi conto della delicatezza del tema la maggioranza della Giunta per gli affari delle comunità europee ritiene che l'esten-

sione della delega anche alle direttive di futura emanazione nel prossimo triennio non sia di per sé motivo di particolare preoccupazione (stanti le garanzie fissate dal disegno di legge) e che essa rappresenti un rimedio efficace di fronte alla attuale grave carenza di adeguamento della normativa interna a quella comunitaria, alla quale è stato riconosciuto il valore di fonte autonoma e sovraordinata rispetto a quella nazionale. A questo specifico riguardo invece i senatori del Gruppo comunista hanno mosso numerosi rilievi centrati sul mancato rispetto, in una delega che si riferisce ad atti futuri, dei precetti costituzionali relativi alla definizione e alla indicazione dell'oggetto dei criteri e dei principi direttivi.

Sul problema della delega, in ogni caso, è opinione comune della Giunta che la decisione spetti alla Commissione di merito la quale peraltro è invitata ad esprimersi senza riserve e in senso positivo almeno per la parte relativa ai provvedimenti comunitari pendenti che costituiscono oramai un arretrato non più tollerabile.

La Giunta esprime parere favorevole relativamente agli articoli 8, 9, 10 e 11 concernenti la regolare e tempestiva comunicazione al Parlamento, alle regioni e alle provincie autonome dei progetti e degli atti comunitari nonchè l'attuazione in via amministrativa e legislativa degli atti normativi. La Giunta ritiene in particolare molto utile la comunicazione preventiva e ufficiale al Parlamento (ex articolo 8) dei progetti degli atti normativi comunitari che è suscettibile di aprire — se gli strumenti regolamentari delle Camere sapranno adeguarsi alla novità — una possibilità reale di intervento del Par-

lamento nella fase più importante, quella cioè dell'iter formativo delle decisioni comunitarie e delle trattative che precedono il varo dei provvedimenti in quella sede.

È opportuno peraltro a questo riguardo che il Governo, insieme ai progetti degli atti, trasmette, con una apposita relazione, tutti gli elementi, gli allegati e le informazioni utili per una idonea valutazione da parte delle Camere.

La Giunta avanza inoltre le osservazioni che seguono:

Art. 3 — Il comitato di cui all'articolo 3 consulti periodicamente le forze sociali, così come è raccomandato dal Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale.

Art. 11 — Andrebbe inserita nell'articolo 11 una norma che stabilisca l'obbligo del Governo e delle regioni, ognuno per la propria competenza, di predisporre i provvedimenti di attuazione delle raccomandazioni e direttive entro tre mesi dalla loro notifica.

Art. 13 — Il primo comma dell'articolo 13 contiene un errore di stampa nella parte in cui fa riferimento all'articolo 11 del disegno di legge. Il riferimento va fatto all'articolo 12.

Art. 22 — (Sviluppo regionale). Le modifiche che si prevedono nell'organizzazione degli interventi per il Mezzogiorno rendono oportuna una distinzione tra gli interventi suddetti e quelli diretti al recupero delle zone in declino industriale del Centro-nord. Come è noto, ultimamente sono state affrontate importanti questioni di competenza per l'attuazione di regolamenti comunitari nelle aree colpite dalla crisi siderurgica e da quella tessile. Per poter svincolare le aree del Centro-nord dalla gestione della Cassa e affermare la competenza del Ministero dell'industria si è resa necessaria una legge.

In relazione a quanto sopra potrebbe essere questo il momento di apportare, all'articolo 22, le modifiche tendenti a riservare ai Ministeri competenti per settore gli interventi comunitari per lo sviluppo regionale del Centro-nord.

A tale scopo si potrebbe aggiungere all'articolo un numero 5) del seguente tenore:

« attribuzione ai Ministeri competenti per settore ed alle regioni interessate, ciascuno per la propria competenza, della gestione degli interventi comunitari in materia di sviluppo regionale da attuare nei territorio diversi da quelli indicati nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 218 ».

Sempre con riferimento all'articolo 22, il punto 4 dovrebbe essere integrato con le seguenti parole da aggiungere alla fine: « o comunque interessate ai problemi dello sviluppo », ciò per includere anche aree specifiche del Paese, diverse da quelle del Mezzogiorno o da quelle che fanno registrare un declino nei settori industriali, che presentano loro distinti problemi economici legati anche a particolarità locali.

La Giunta inoltre ritiene che i poteri conferiti al CIPE dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge possono comportare difficoltà pratiche, in considerazione della vastità di questo organismo: meglio sarebbe spostare ai comitati di settore il coordinamento delle iniziative e poi trasmettere al CIPE le proposte concrete di questi. Conseguentemente il secondo comma dell'articolo 1 potrebbe essere modificato con l'indicazione che sono gli stessi comitati ivi citati a contribuire all'elaborazione degli indirizzi e delle direttive generali attraverso le proposte nelle materie di rispettiva competenza, fermo restando il successivo obbligo dei comitati stessi ad attenersi alle decisioni definitive assunte dal CIPE.

aLGiunta suggerisce anche di attribuire in prima persona al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie le competenze di cui agli articoli 3 e 9.

La Giunta infine rileva come sia discutibile, e suscettibile di critica sul piano costituzionale, la dizione degli ultimi tre commi dell'articolo 12 con i quali il disegno di legge ha prefigurato comportamenti e attività delle due Camere che dovrebbero essere invece riservati al potere di autoregolamentazione di queste ovvero all'intervento del legislatore costituente.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

ORGANI DEL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE COMUNITARIE

Art. 1.

*(Competenze del comitato interministeriale
per la programmazione economica)*

Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), salve le attribuzioni del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'azione necessaria per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie:

a) esamina le connessioni fra le politiche delle comunità europee e la programmazione economica nazionale;

b) elabora gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate nonché per la partecipazione finanziaria dello Stato al bilancio comunitario;

c) adotta direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali, indicandone le quote per amministrazioni competenti, dettando altresì i criteri generali per il controllo della spesa.

Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al precedente comma si attengono, nelle materie di rispettiva competenza, il comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) ed il comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare (CIPAA).

Il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie fa parte dei comitati indicati nei commi precedenti, nonché

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

ORGANI DEL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE COMUNITARIE

Art. 1.

*(Competenze del comitato interministeriale
per la programmazione economica)*

1. *Identico.*

2. Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al comma 1 si attengono, nelle materie di rispettiva competenza, il comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e il comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

3. Il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie fa parte dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonché

(Segue: *Testo del Governo*)

del comitato interministeriale del credito e del risparmio. Le funzioni attribuite a tali comitati sono esercitate su iniziativa dei Ministri competenti d'intesa col suddetto Ministro.

Art. 2.

(*Bilancio e programmazione comunitari*)

Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 giugno di ogni anno, determina, con riferimento anche al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, le linee di fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione in Italia delle politiche comunitarie, indicando le relative norme vigenti e le rispettive quote finanziarie di massima sulla base delle informazioni contabili fornite dal fondo di rotazione, di cui all'articolo 4.

Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso dell'anno successivo con il concorso comunitario, a tal fine coordinando fra loro i programmi statali e regionali in materia.

Art. 3.

(*Comitato consultivo*)

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie e composto da funzionari di qualifica non inferiore a dirigente generale, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del comitato interministeriale del credito e del risparmio. Le funzioni attribuite a tali comitati sono esercitate su iniziativa dei Ministri competenti d'intesa col suddetto Ministro.

Art. 2.

(*Bilancio e programmazione comunitari*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

Art. 3.

(*Comitato consultivo*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

con l'estero, della sanità, delle partecipazioni statali, per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, per gli affari regionali, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Del comitato fanno altresì parte l'avvocato generale dello Stato, il ragioniere generale dello Stato, o funzionari da essi delegati, nonché rappresentanti di altri Ministeri eventualmente interessati in relazione a specifici argomenti oggetto di esame.

Il comitato consultivo ha compiti di:

a) informazione e consulenza in ordine a questioni di carattere giuridico, amministrativo, economico e finanziario concernenti le attività comunitarie, le norme relative ed i loro riflessi nell'ordinamento, nelle iniziative e nei programmi interni di carattere economico e sociale;

b) studio e proposta delle misure da adottare per l'impiego compiuto e coordinato delle risorse comunitarie e di quelle nazionali ad esse complementari, nonché per la rapida attuazione delle norme comunitarie.

Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie provvedono con proprio decreto alla costituzione della segreteria permanente del comitato con personale della Presidenza del Consiglio dei ministri oppure comandato dai Ministeri di cui al primo comma.

Art. 4.

(Fondo di rotazione)

È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il fondo di rotazione di cui al comma precedente si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria cen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie provvedono con proprio decreto alla costituzione della segreteria permanente del comitato con personale della Presidenza del Consiglio dei ministri oppure comandato dai Ministeri di cui al comma 1.

Art. 4.

(Fondo di rotazione)

1. *Identico.*

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria cen-

(Segue: *Testo del Governo*)

reria centrale dello Stato denominato « Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie », nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi della lettera c) dell'articolo 1, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui al successivo articolo 6.

Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.

Art. 5.

(Erogazioni del fondo)

Il fondo di rotazione di cui all'articolo 4, su richiesta delle competenti amministrazioni e nei limiti delle quote indicate dal CIPE ai sensi del precedente articolo 1, primo comma, lettera c), eroga alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati la quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria e può altresì concedere ai soggetti titolari dei progetti compresi nei programmi medesimi, che ne facciano richiesta

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

trale dello Stato denominato « Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie », nel quale sono versate:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 6.

3. *Identico.*

Art. 5.

(Erogazioni del fondo)

1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 4, su richiesta delle competenti amministrazioni e nei limiti delle quote indicate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), eroga alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati la quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria e può altresì concedere ai soggetti titolari dei progetti compresi nei programmi medesimi, che ne facciano richiesta nei modi stabiliti dal

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

nei modi stabiliti dal regolamento, anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità europee.

L'insieme della quota e della anticipazione di cui al comma precedente, erogato a ciascun operatore pubblico o privato, non può superare il 90 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. Al relativo saldo a conguaglio il fondo di rotazione provvede a seguito della certificazione, da parte dell'amministrazione competente, dell'avvenuta attuazione del progetto. Sulle anticipazioni di cui al precedente comma è trattenuto l'interesse del 5 per cento sino alla data della certificazione sopraindicata.

In caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al fondo di rotazione delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonché delle eventuali penalità. Al recupero si applicano le norme vigenti per la riscossione esattoriale delle imposte dirette dello Stato.

Restano salve le attribuzioni delle amministrazioni e degli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.

Art. 6.

(Informazione finanziaria)

Il fondo di rotazione, di cui all'articolo 4, assicura la raccolta e la elaborazione dei dati contabili concernenti i flussi finanziari delle Comunità europee riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essi collegati.

Per le finalità di cui al comma precedente affluiscono al fondo di rotazione, a cura della rappresentanza permanente di Italia presso le Comunità europee e di tutte le amministrazioni ed enti interessati, i dati

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

regolamento, anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità europee.

2. L'insieme della quota e della anticipazione di cui al comma 1, erogato a ciascun operatore pubblico o privato, non può superare il 90 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. Al relativo saldo a conguaglio il fondo di rotazione provvede a seguito della certificazione, da parte dell'amministrazione competente, dell'avvenuta attuazione del progetto. Sulle anticipazioni di cui al comma 1 è trattenuto l'interesse del 5 per cento sino alla data della certificazione sopraindicata.

3. *Identico.*4. *Identico.*

Art. 6.

*(Informazione finanziaria)*1. *Identico.*

2. Per le finalità di cui comma 1 affluiscono al fondo di rotazione, a cura della rappresentanza permanente di Italia presso le Comunità europee e di tutte le amministrazioni ed enti interessati, i dati ed ogni

(Segue: *Testo del Governo*)

ed ogni altro utile elemento relativo ai flussi finanziari, di cui allo stesso comma.

Al fondo di rotazione sono altresì comunicati, a cura di tutte le amministrazioni statali, regionali e delle provincie autonome, competenti all'attuazione delle politiche comunitarie, gli elementi relativi alle provvidenze comunitarie ed a quelle interne ad esse collegate, distintamente per ciascuno dei fondi comunitari cui fanno capo, con indicazione delle azioni finanziate, dei destinatari, dello stato dei progetti e di ogni altra utile notizia.

Le modalità per l'espletamento delle procedure di raccolta e di elaborazione dei dati saranno rese note alle amministrazioni ed agli enti interessati dal fondo di rotazione, che curerà all'occorrenza ogni iniziativa, anche presso la Commissione delle Comunità europee, per acquisire le ulteriori notizie ritenute necessarie.

Art. 7.

(*Regolamento del fondo di rotazione*)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, il regolamento del fondo di rotazione di cui all'articolo 4, per la determinazione, secondo criteri di efficienza, della sua struttura organizzativa e delle procedure amministrative concernenti le distinte sezioni finanziaria e conoscitiva.

Al fondo di rotazione è preposto, per la durata di cinque anni prorogabile una sola volta fino a dieci anni, un funzionario con qualifica di dirigente generale appartenente al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, nominato dal Ministro del tesoro e collocato fuori ruolo. Detto funzionario è coadiuvato da un dirigente superiore e da due

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

altro utile elemento relativo ai flussi finanziari, di cui allo stesso comma 1.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 7.

(*Regolamento del fondo di rotazione*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

primi dirigenti, anch'essi appartenenti al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Sono apportate le necessarie variazioni nelle funzioni indicate al quadro I della tabella 7 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

È destinato al fondo di rotazione personale non dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato nei limiti dell'organico determinato col decreto indicato nel primo comma. In non più del 50 per cento dei posti previsti per tale organico può essere utilizzato personale comandato da altre amministrazioni statali interessate.

TITOLO II

ATTI NORMATIVI COMUNITARI
ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO
INTERNO

Art. 8.

(Comunicazione dei progetti di atti comunitari al Parlamento, alle regioni ed alle provincie autonome)

I progetti dei regolamenti, delle raccomandazioni e delle direttive delle Comunità europee sono comunicati alle Camere, alle regioni anche a statuto speciale ed alle provincie autonome dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Le Camere, le regioni e le provincie autonome possono inviare al Governo osservazioni.

Art. 9.

(Comunicazione degli atti normativi comunitari al Parlamento, alle regioni ed alle provincie autonome)

Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per il coordinamento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)3. *Identico.*

4. È destinato al fondo di rotazione personale non dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato nei limiti dell'organico determinato col decreto indicato nel comma 1. In non più del 50 per cento dei posti previsti per tale organico può essere utilizzato personale comandato da altre amministrazioni statali interessate.

TITOLO II

ATTI NORMATIVI COMUNITARI
ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO
INTERNO

Art. 8.

(Comunicazione dei progetti di atti comunitari al Parlamento, alle regioni ed alle provincie autonome)

1. *Identico.*2. *Identico.*

Art. 9.

(Comunicazione degli atti normativi comunitari al Parlamento, alle regioni ed alle provincie autonome)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

delle politiche comunitarie, entro trenta giorni dalla notifica della raccomandazione o della direttiva comunitaria, ne dà comunicazione alle Camere, nonchè, per le materie loro attribuite, alle regioni anche a statuto speciale ed alle provincie autonome.

Il Governo, entro lo stesso termine di cui al primo comma, riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di conformità o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria. Copia della relazione viene trasmessa alla commissione delle Comunità europee.

Art. 10.

(Attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari)

Il Governo o le regioni, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria non riguarda materia già disciplinata con legge o coperta da riserva di legge, ne danno attuazione entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi e con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi.

Chiunque viola le disposizioni dei regolamenti e degli altri atti amministrativi di cui al primo comma è assoggettato, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire duecentocinquantamila e non superiore a lire duemilionicinquacentocinquantamila.

Art. 11.

(Attuazione legislativa di atti normativi comunitari)

Il Governo, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria riguarda materia coperta da riserva di legge o se comunque esso ritiene di conformare alla stessa l'ordinamento interno con norme di legge, pre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Il Governo, entro lo stesso termine di cui al comma 1, riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di conformità o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria. Copia della relazione viene trasmessa alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 10.

(Attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari)

1. *Identico.*

Soppresso

Art. 11.

(Attuazione legislativa di atti normativi comunitari)

1. Il Governo, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria riguarda materia già disciplinata con legge o coperta da riserva di legge o se comunque esso ritiene di conformare alla stessa l'ordinamento interno

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

dispone nel più breve tempo possibile il relativo disegno di legge, nel quale sono stabilite per le materie attribuite alle regioni le necessarie norme di principio e viene indicato se, per specifiche materie già disciplinate con legge e non coperte da riserva di legge, l'attuazione nell'ordinamento interno delle raccomandazioni o direttive comunitarie debba avvenire nei modi di cui all'articolo 10.

Le giunte regionali, non appena è entrata in vigore una legge con la quale lo Stato fa propria una raccomandazione o una direttiva comunitaria di cui al primo comma ed indica le relative norme di principio, adottano il disegno di legge di rispettiva competenza.

I disegni di legge, di cui ai commi precedenti, approvati rispettivamente dal Consiglio dei ministri o dalla giunta regionale, sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee.

TITOLO III

DELEGA LEGISLATIVA

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

con norme di legge, predispone nel più breve tempo possibile il relativo disegno di legge, nel quale sono stabilite per le materie attribuite alle regioni le necessarie norme di principio e viene indicato se, per specifiche materie già disciplinate con legge e non coperte da riserva di legge, l'attuazione nell'ordinamento interno delle raccomandazioni o direttive comunitarie debba avvenire nei modi di cui all'articolo 10.

2. Le giunte regionali, non appena è entrata in vigore una legge con la quale lo Stato fa propria una raccomandazione o una direttiva comunitaria di cui al comma 1 ed indica le relative norme di principio, adottano il disegno di legge di rispettiva competenza.

3. I disegni di legge, di cui ai commi 1 e 2, approvati rispettivamente dal Consiglio dei ministri o dalla giunta regionale, sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee.

TITOLO III

CONFERIMENTO DI FORZA DI LEGGE
A DIRETTIVE. DELEGA LEGISLATIVA.
ADEGUAMENTI TECNICI

Art. 12.

*(Conferimento di forza di legge
ad alcune direttive)*

1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco « A » allegato alla presente legge, hanno forza di legge.

2. I Ministri interessati, con successivi provvedimenti da emanarsi entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a stabilire le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 12.

(Delega legislativa)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni e sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi forza di legge e contenenti le norme necessarie per dare attuazione alle raccomandazioni della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché alle direttive della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, notificate anteriormente alla suddetta data e nel corso del successivo triennio.

I decreti di cui al comma precedente sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro del tesoro e gli altri Ministri interessati, secondo i principi e criteri direttivi di cui ai successivi articoli.

Gli schemi dei decreti sono sottoposti al parere preventivo delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Ciascuna delle Commissioni, entro lo stesso termine, può proporre che singole raccomandazioni o direttive siano attuate con legge ordinaria.

Sulla proposta di cui al comma precedente deliberano entro i successivi trenta giorni prima la Camera, cui appartiene la Commissione proponente, e poi l'altra Camera.

In caso di deliberazione delle due Camere conformi alla proposta, di cui al terzo comma, il Governo procede ai sensi dell'articolo 11.

Decorso il termine di cui al terzo e al quarto comma, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere delle Commissioni o delle deliberazioni conformi delle due Camere.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(Delega legislativa)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunità economica europea indicate negli elenchi « B » e « C » allegati alla presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi per ciascuno di detti elenchi formulati, ad integrazione di quelli contenuti in ciascuna delle direttive stesse, negli articoli successivi.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro e con i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate.

3. Gli schemi di detti decreti sono preventivamente sottoposti al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

Soppresso**Soppresso****Soppresso**

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 13.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

Le norme di attuazione delle raccomandazioni e delle direttive di cui all'articolo 11 saranno informate ai seguenti principi e criteri generali;

a) emanazione diretta delle norme nelle materie riservate alla legge;

b) abrogazione delle norme incompatibili con le raccomandazioni e le direttive da attuare o che non risultino più necessarie e devoluzione a norma di regolamento della disciplina conseguente nelle materie non riservate alla legge;

c) disciplina, in via generale, dei comportamenti e dei provvedimenti amministrativi richiesti per l'attuazione non normativa delle raccomandazioni e delle direttive anche ai fini della semplificazione e della congruità dei provvedimenti;

d) previsione degli strumenti idonei affinché le raccomandazioni e le direttive ricevano tempestiva e completa attuazione anche nelle materie attribuite alle Regioni;

e) previsione dell'onere di spesa e dell'entrata corrispondente con le relative imputazioni al fondo di rotazione, di cui all'articolo 6;

f) emanazione, quando sia necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti delegati e salvo che il fatto sia previsto come reato dalle leggi vigenti, di norme contenenti sanzioni amministrative anche accessorie o, se queste non siano adeguate con riguardo ad interessi tutelati di primaria importanza ed alla particolare gravità del danno e del pericolo cagionati dall'offesa considerata, pene dell'arresto e dell'ammenda congiunte o alternative, nonchè pene accessorie; rispetto, nella previsione delle sanzioni amministrative e penali anche accessorie, dei principi desumibili dalla legge 24 novembre 1981,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa)

1. I decreti delegati di cui all'articolo 13 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i Ministeri direttamente interessati debbono provvedere all'attuazione dei decreti delegati, emanati ai sensi della presente legge, con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono;

b) restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari;

c) saranno previste, quando sia necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti delegati, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni e dell'ammenda da lire duecentocinquantomila a lire due milioni o dell'arresto fino a tre anni. A tali fini:

1) per le infrazioni alle norme emanate in attuazione delle direttive saranno di regola previste sanzioni amministrative;

2) sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e siano comunque di particolare gravità avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo provocato.

(Segue: *Testo del Governo*)

n. 689, con particolare riferimento all'articolo 17, settimo comma, ed all'articolo 20, nonché dagli articoli 25 e 26 del codice penale.

Art. 14.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di libera circolazione delle merci)

Le norme di attuazione delle direttive in materia di libera circolazione delle merci saranno informate ai seguenti principi e criteri:

1) preclusione all'introduzione di nuovi dazi doganali e di tasse ad effetti equivalenti all'importazione ed all'esportazione, nonché di restrizioni quantitative o di misura di effetto equivalente non conformi all'ordinamento comunitario;

2) rispetto dei trattamenti tariffari previsti dalla tariffa doganale comune e di quelli preferenziali derivanti dai trattati stipulati dalle Comunità europee con Paesi terzi;

3) rispetto della parità tributaria di prodotti similari nazionali e degli altri Stati membri, nonché preclusione di trattamenti tributari differenziati ai prodotti provenienti da altri Stati membri con effetto di protezione della produzione nazionale;

4) disciplina dei ristorni di imposizione alle esportazioni in maniera che essi corrispondano alle imposte effettivamente applicate.

Art. 15.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di agricoltura)

Le norme di attuazione delle direttive in materia di agricoltura saranno informate ai seguenti principi e criteri:

1) sollecitazione dell'aumento della produttività attraverso la promozione del progresso tecnico, dello sviluppo della produzione agricola e del migliore impiego dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Art. 15.

(Principi e criteri direttivi in materia di agricoltura e sanità)

1. I decreti delegati in materia di agricoltura e sanità, di cui all'elenco « B » allegato alla presente legge, saranno informati ai seguenti principi e criteri, aggiuntivi a quelli contenuti nelle singole direttive:

a) per le direttive comunitarie concernenti gli alimenti per uso zootecnico, i de-

(Segue: *Testo del Governo*)

fattori della produzione ed in particolare della mano d'opera;

2) promozione dell'adeguamento del tenore di vita degli addetti all'agricoltura attraverso misure intese al miglioramento del loro reddito individuale;

3) conformazione delle misure da adottare alle particolarità delle attività agricole negli aspetti di carattere sociale, strutturale e territoriale, nonché alle connessioni delle stesse all'insieme dell'economia nazionale con favore dove possibile a trattamenti uniformi;

4) considerazione preminente della protezione di aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali e delle esigenze di programmi di sviluppo economico.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

creti saranno informati all'esigenza di perseguire una più efficiente tutela economica degli allevatori ed a fissare idonee garanzie sanitarie per gli alimenti destinati agli animali evitando che questi contengano sostanze particolari che possano risultare nocive al bestiame e all'uomo. A tali fini con i decreti si provvederà:

1) a definire i prodotti, da impiegare singolarmente o convenientemente miscelati fra loro, per l'alimentazione degli animali;

2) a stabilire le modalità d'impiego dei prodotti e degli additivi opportunamente ripartiti per categorie;

3) a dettare idonee garanzie, sotto il profilo sanitario, intese ad evitare possibili immissioni, sul mercato interno, di alimenti pericolosi per la presenza di agenti patogeni;

4) a disporre efficaci misure di vigilanza e di controllo;

b) per le direttive comunitarie concernenti gli alimenti umani e gli scambi intra ed extra-comunitari di carni fresche e di animali, i decreti provvederanno a stabilire idonee garanzie a tutela della salute umana e del patrimonio zootecnico, nonché a disporre efficaci e tempestive misure di vigilanza, provvedendo anche a semplificare i sistemi di controllo necessari allo scopo.

Art. 16.

(Principi e criteri direttivi in materia di salvaguardia della salute umana e di protezione dell'ambiente)

1. I decreti delegati in materia di salvaguardia della salute umana e di protezione dell'ambiente, di cui all'elenco « C » allegato alla presente legge, saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi, aggiuntivi a quelli contenuti nelle singole direttive:

a) disciplinare l'immissione nel mercato e l'uso di sostanze e preparati pericolosi, se-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 16.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali)

Le norme di attuazione delle direttive in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali saranno informate ai seguenti principi e criteri:

1) assicurazione all'interno dello Stato della libera circolazione di tutti i lavoratori degli altri Stati membri, senza discriminazioni sulla base della nazionalità per quanto riguarda l'assunzione al lavoro, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, la previdenza e l'assistenza;

2) assicurazione della libertà di stabilimento nel territorio dello Stato dei cittadini degli altri Stati membri per l'accesso alle attività non salariate ed al loro esercizio, nonché per la costituzione e la gestione di imprese anche in società alle condizioni stabilite nell'ordinamento interno per i propri cittadini in graduale coordinamento con quelle degli altri Stati membri;

3) assicurazione della libera prestazione dei servizi, nell'ambito di attività industriali, commerciali, artigianali e di libere

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

condo criteri atti a salvaguardare la salute umana anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori;

b) conservare e recuperare le condizioni ambientali, in difesa degli interessi fondamentali della collettività e della qualità della vita; conservare e valorizzare il patrimonio naturale nazionale e difendere le risorse naturali prescrivendo:

1) norme volte alla prevenzione ed alla repressione del danno ambientale;

2) misure restrittive rivolte alla protezione e alla tutela dell'ambiente;

3) adeguate misure di vigilanza e controllo.

Soppresso

(Segue: *Testo del Governo*)

professioni, nei confronti di cittadini di altri Stati membri o di Paesi terzi ad essi equiparati stabiliti nel territorio;

4) liberalizzazione dei movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri mediante la graduale soppressione delle restrizioni vigenti, delle discriminazioni fondate sulla nazionalità o sulla residenza dei soggetti o sul modo di collocamento dei capitali; facilitazione del coordinamento progressivo con gli altri Stati membri del regime dei cambi attinenti ai movimenti di capitali con i Paesi terzi.

Sono fatte salve le restrizioni e le discriminazioni riguardanti le attività che comportano l'esercizio di pubbliche funzioni o che sono giustificate da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, nonchè le misure intese ad evitare turbamenti nel funzionamento del mercato interno dei capitali ed autorizzata dalla Commissione delle Comunità europee.

Art. 17.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di trasporti)

Le norme di attuazione delle direttive in materia di trasporto saranno informate ai seguenti principi e criteri:

1) adeguamento del regime dei trasporti interni ed internazionali alle norme comuni emanate dagli organi della Comunità europea, in maniera che non vi siano discriminazioni fra vettori, viaggiatori e prodotti trasportati nell'ambito degli Stati membri fondate sul Paese d'origine o di destinazione degli stessi, quanto ai prezzi ed alle condizioni di trasporto;

2) valutazione adeguata della situazione economica dei vettori nella determinazione delle misure riguardanti i prezzi e le condizioni di trasporto;

3) esclusione di prezzi e condizioni non concorrenziali, con carattere di sostegno o protezione nell'interesse d'una o più impre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

(Segue: *Testo del Governo*)

se o industrie particolari, non autorizzati espressamente dalla Commissione delle Comunità europee.

Art. 18.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di concorrenza)

Le norme di attuazione delle direttive in materia di concorrenza saranno informate ai seguenti principi e criteri:

1) armonizzazione nell'ambito delle Comunità europee di tutte le norme comunque incidenti sul funzionamento del mercato comune;

2) divieto di pratiche di qualsiasi genere, fra imprese o da parte di loro associazioni, pregiudizievoli al commercio fra Stati membri in quanto impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune;

3) divieto dello sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di posizioni dominanti su tutto o parte sostanziale del mercato in misura pregiudizievole al commercio fra Stati membri;

4) salvaguardia, per le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale, della specifica funzione loro affidata;

5) divieto di aiuti, sotto qualsiasi forma, concessi dallo Stato o mediante risorse statali, per effetto dei quali si favoriscono talune imprese o produzioni, falsando o minacciando di falsare la concorrenza, salvo le deroghe previste dal trattato istitutivo della Comunità economica europea;

6) eliminazione, nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, e divieto, in quelle da emanare o modificare, di qualsiasi disparità che falsi o distorca le condizioni di concorrenza nel mercato comune;

7) salvaguardia delle esigenze di riservatezza e segretezza delle Forze armate e di polizia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 19.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di società)

Le norme di attuazione delle direttive in materia di società saranno informate ai seguenti principi e criteri:

1) assicurazione, nel rispetto delle finalità sociali e delle esigenze di tutela dei soci e dei terzi, della migliore rispondenza a corretti principi di economia aziendale e di salvaguardia delle capacità di investimento e della competitività delle imprese;

2) assicurazione, nell'ambito degli interessi tutelati dalle direttive, della parità di posizione delle imprese italiane rispetto a quelle degli altri Stati comunitari e della loro concorrenzialità nel mercato comune;

3) considerazione, per quanto consentito dalle singole direttive, delle peculiarità organizzative dei diversi tipi di società e, specie al fine di una semplificazione delle procedure amministrative e contabili, delle differenti dimensioni delle imprese cointeressate;

4) adozione delle soluzioni che garantiscono la maggiore chiarezza e capacità informativa dei conti annuali, in modo che questi siano il quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico delle società ed assicurino la più tempestiva, continua e completa informazione e la più ampia pubblicità delle vicende societarie, in nessun caso riducendo il livello di chiarezza e di capacità informativa previsto dalle leggi e dai decreti attualmente vigenti;

5) adozione delle soluzioni contabili e organizzative le quali, nel rispetto di quanto disposto dalle singole direttive ed assicurando in ogni caso risultati equivalenti con quelli da esse richiesti, risultino maggiormente aderenti all'attuale situazione legislativa ed alla prassi con essa formatasi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 20.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di politica economica)

Le norme di attuazione delle direttive in materia di politica economica saranno informate ai seguenti principi e criteri:

1) liberalizzazione dei pagamenti verso gli altri Stati membri compatibile con la situazione economica generale e della bilancia dei pagamenti e comunque (nei limiti in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone è stata liberalizzata) di quelli relativi agli scambi di merci, di servizi, di capitali ed ai trasferimenti di capitali e di salari;

2) coordinamento, secondo principi uniformi nell'ambito delle Comunità europee, delle misure concernenti il commercio con i Paesi terzi ed in particolare le modificazioni tariffarie, gli accordi tariffari e commerciali, le liberalizzazioni, le esportazioni, la difesa commerciale.

Art. 21.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di politica sociale)

Le norme di attuazione delle direttive in materia di politica sociale saranno informate ai seguenti principi e criteri:

1) promozione di una stretta collaborazione con gli altri Stati membri nel campo sociale ed in particolare nelle materie riguardanti l'occupazione, il diritto al lavoro, le condizioni del lavoro, la formazione ed il perfezionamento professionali, la sicurezza sociale, la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, l'igiene del lavoro, il diritto sindacale e le trattative collettive tra datori di lavoro e lavoratori;

2) assicurazione della parità di retribuzione fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro, comprendendo nella retribuzione il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Soppresso.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

salario o il trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi, pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, in base ad una stessa unità di misura o per un posto di lavoro uguale;

3) assicurazione di periodi di congedo equivalenti a parità di condizioni di lavoro.

Art. 22.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di sviluppo regionale)

Le norme di attuazione delle direttive in materia di sviluppo regionale saranno informate ai seguenti principi e criteri:

1) perseguimento di finalità di equilibrio tra le regioni nei riguardi dei livelli di produttività economica, di reddito individuale, di occupazione e di condizioni di vita civile;

2) considerazione unitaria delle attività economiche e possibile loro sviluppo integrato ai fini della migliore utilizzazione delle risorse e delle capacità imprenditoriali ed operative;

3) coordinamento delle legislazioni straordinarie per il Mezzogiorno con le azioni della Comunità aventi destinazione specifica o possibilità preferenziali;

4) armonizzazione delle misure comunitarie con quelle nazionali destinate al recupero delle attività delle zone in declino industriale.

Art. 23.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di politica energetica, di ricerca e di sviluppo)

Le norme d'attuazione delle direttive in materia di politica energetica, di ricerca e di sviluppo saranno informate ai seguenti principi e criteri:

1) garanzia degli approvvigionamenti di energia attraverso risparmi ed utilizzazioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

più razionali, nonché miglioramento della ricerca e dello sfruttamento delle fonti energetiche alternative al petrolio;

2) incremento dell'attività di ricerca scientifica al fine di potenziare lo sviluppo tecnologico, coordinandola con quella degli altri Stati membri e sul piano internazionale;

3) incremento dell'innovazione tecnologica nelle attività produttive anche al fine di aumentare l'occupazione, assicurando lo sviluppo dell'informatica e della documentazione nonché della formazione scientifica e tecnica.

Art. 24.

(Principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di produzione e commercio del carbone e dell'acciaio e di energia atomica)

Le norme di attuazione delle raccomandazioni in materia di produzione e commercio del carbone e dell'acciaio e delle direttive in materia di energia atomica devono essere informate ai principi ed ai criteri stabiliti dagli articoli da 14 a 23 per gli aspetti da ciascuno di essi considerati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Art. 17.

(Adeguamenti tecnici)

1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 25.

*(Misure di intervento finanziario
non previste)*

Quando dalle raccomandazioni e direttive comunitarie attuate ai sensi degli articoli 10 e 12 derivano misure di intervento finanziario non previste da leggi vigenti e non rientranti nell'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali competenti, la spesa relativa è imputata a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 4.

Art. 26.

(Abrogazione di norme)

Sono abrogate tutte le norme contrastanti o comunque incompatibili con le disposizioni della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 18.

(Misure di intervento finanziario)

1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedano misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attività ordinaria delle Amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 4.

Art. 19.

(Abrogazione di norme)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO

ELENCO A

(articolo 12, comma 1)

- 79/113 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1978 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri.
- 80/511 Direttiva della Commissione del 2 maggio 1980 che autorizza, in taluni casi, la commercializzazione degli alimenti composti in imballaggi o recipienti non chiusi.
- 80/879 Direttiva della Commissione del 3 settembre 1980 relativa alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile.
- 80/1100 Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980 che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica.
- 81/1051 Direttiva del Consiglio del 7 dicembre 1981 che modifica la direttiva 79/113/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri.
- 82/603 Direttiva del Consiglio del 28 luglio 1982 che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada-ferrovia tra Stati membri.
- 82/714 Direttiva del Consiglio del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

- 82/885 Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1982 che modifica la direttiva 78/170/ CEE concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali.
- 83/190 Direttiva della Commissione del 28 marzo 1983 che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/764/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote.
- 83/201 Direttiva della Commissione del 12 aprile 1983 recante deroghe alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio per alcuni prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima.
- 83/575 Direttiva del Consiglio del 26 ottobre 1983 che modifica la direttiva 71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.
- 84/528 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione.
- 84/529 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici.
- 84/530 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

alle disposizioni comuni agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi, ai dispositivi di sicurezza e di regolazione del gas destinati a detti apparecchi ed ai metodi di controllo di questi ultimi.

84/531 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi e destinati alla produzione istantanea di acqua calda ad uso sanitario.

84/532 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili.

84/533 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori.

84/534 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.

84/535 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura.

84/536 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni.

84/537 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

al livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano.

84/538 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.

84/539 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria.

84/647 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.

85/1 Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1984 che modifica la direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura.

85/3 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativa ai pesi, alle dimensioni ed a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

85/210 Direttiva del Consiglio del 20 marzo 1985 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina.

85/321 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina africana.

85/405 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/113/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni so-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nore delle macchine e dei materiali per cantieri.

85/406 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/533/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori.

85/407 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/535/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura.

85/408 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/536/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni.

85/409 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/537/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano.

85/573 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1985 che modifica la direttiva 77/436/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria.

86/94 Direttiva del Consiglio del 10 marzo 1986 recante seconda modifica della direttiva 73/404/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

86/96 Direttiva del Consiglio del 18 marzo 1986 che modifica la direttiva 80/232/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.

86/109 Direttiva della Commissione del 27 febbraio 1986 che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate « sementi di base » o « sementi certificate ».

86/113 Direttiva del Consiglio del 25 marzo 1986 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria.

86/155 Direttiva del Consiglio del 22 aprile 1986 che modifica talune direttive riguardanti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo.

86/197 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.

86/217 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici degli autoveicoli.

86/295 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantieri.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- 86/296 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantieri.
- 86/312 Direttiva della Commissione del 18 giugno 1986 sull'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 84/529/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici.
- 86/360 Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1986 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.
- 86/361 Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1986 concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO

ELENCO B
AGRICOLTURA E SANITA

(con criteri direttivi)

- 71/118 Direttiva del Consiglio del 15 febbraio 1971 relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
- 74/63 Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1973 relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali.
- 77/99 Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.
- 77/101 Direttiva del Consiglio del 23 novembre 1976 relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.
- 79/372 Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 che modifica la direttiva 77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.
- 79/373 Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali.
- 79/797 Prima direttiva della Commissione del 10 agosto 1979 che modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.
- 80/213 Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.
- 80/214 Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva 77/

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.

80/215 Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni.

80/216 Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.

80/502 Direttiva del Consiglio del 6 maggio 1980 che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali.

80/509 Prima direttiva della Commissione del 2 maggio 1980 che modifica l'allegato della direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali.

80/510 Seconda direttiva della Commissione del 2 maggio 1980 che modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.

80/695 Seconda direttiva della Commissione del 27 giugno 1980 che modifica l'allegato della direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali.

82/475 Direttiva della Commissione del 23 giugno 1982 che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari.

82/937 Terza direttiva della Commissione del 21 dicembre 1982 che modifica l'al-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

legato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.

82/957 Terza direttiva della Commissione del 22 dicembre 1982 che modifica l'allegato della direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali.

83/87 Direttiva della Commissione del 21 febbraio 1983 che modifica la terza direttiva che modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.

83/417 Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1983 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana.

83/635 Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1983 recante seconda modifica della direttiva 76/118/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.

84/319 Direttiva della Commissione del 7 giugno 1984 che modifica gli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

84/335 Direttiva del Consiglio del 19 giugno 1984 che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.

84/642 Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1984 che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sani-

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

tari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.

84/644 Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1984 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda, relativamente alla brucellosi, la prova all'antigene di brucella tamponato, la prova di microagglutinazione e la prova dell'anello di latte che vengono effettuate su campioni di latte.

85/157 Quarantottesima direttiva della Commissione del 6 febbraio 1985 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

85/312 Quarantanovesima direttiva della Commissione del 31 maggio 1985 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

85/323 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

85/324 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.

85/325 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

85/326 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.

85/327 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- 85/328 Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1985 che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.
- 85/342 Cinquantesima direttiva della Commissione del 24 giugno 1985 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
- 85/397 Direttiva del Consiglio del 5 agosto 1985 concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente.
- 85/429 Direttiva della Commissione dell'8 luglio 1985 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
- 85/509 Seconda direttiva della Commissione del 6 novembre 1985 che modifica l'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.
- 86/174 Direttiva della Commissione del 9 aprile 1986 che fissa il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti composti destinati al pollame.
- 86/354 Direttiva del Consiglio del 21 luglio 1986 che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti degli animali, la direttiva 77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali e la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali.
- 86/403 Direttiva della Commissione del 28 luglio 1986 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO

ELENCO C

SALVAGUARDIA DELLA SALUTE UMANA

- 78/631 Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1978 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari).
- 80/778 Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
- 80/779 Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per la anidride solforosa e le particelle in sospensione.
- 81/187 Direttiva del Consiglio del 26 marzo 1981 che modifica la direttiva 78/631/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari).
- 82/884 Direttiva del Consiglio del 3 dicembre 1982 concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera.
- 83/478 Direttiva del Consiglio del 19 settembre 1983 recante quinta modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla restrizione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

- 84/291 Direttiva della Commissione del 18 aprile 1984 che adegua la direttiva 78/631/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari).
- 84/360 Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali.
- 85/203 Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1985 concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto.
- 85/467 Direttiva del Consiglio del 1° ottobre 1985 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
- 85/610 Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
- 86/280 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE.